CAMERA DEI DEPUTATI N. **7351-A**

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2001

(Relatore: **VANNONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E

DISEGNO DI LEGGE

(risultante dallo stralcio degli articoli da 18 a 21 del disegno di legge n. 4336)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 5 ottobre 2000 (v. stampati Senato nn. 4338-4336-*ter)

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 ottobre 2000.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, la quale è stata oggetto negli ultimi anni di reiterati interventi legislativi, i quali peraltro non hanno in gran parte sortito gli effetti sperati. La gestione del suddetto patrimonio è stata infatti per decenni caratterizzata da un elevato grado di inefficienza che ha finito per vanificare una parte significativa delle potenzialità di produzione di reddito o comunque di benessere collettivo che un patrimonio immobiliare così esteso indubitabilmente presenta. Accanto ai costi diretti, derivanti dagli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici, sostenuti ad esempio per la manutenzione degli immobili o per il reperimento degli immobili destinati allo svolgimento delle pubbliche funzioni, la collettività ha anche subìto rilevanti oneri indiretti derivanti dalla mancata valorizzazione di un patrimonio di notevole consistenza.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il disegno di legge, recando disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni concernenti gli immobili pubblici, interviene su una materia attualmente disciplinata da una serie di disposizioni normative, contenute in molteplici provvedimenti. In particolare, si tratta della legge n. 579 del 1993, recante norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, che, da un lato, ha introdotto una disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica e, dall'altro, ha dettato specifiche disposizioni relative all'alienazione di singoli beni immobili dello Stato. Successivamente, nella materia in esame sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 37 e 38 della legge n. 549 del 1995. Ulteriori disposizioni in merito all'alienazione di beni immobili dello Stato sono contenute nei commi 86 – 105 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, che prevedono la dismissione di beni appartenenti al patrimonio dello Stato mediante il conferimento degli stessi a fondi immobiliari, da istituire ai sensi della legge n. 86 del 1994 ovvero, in alternativa, l'alienazione diretta mediante asta pubblica.

In seguito, l'articolo 14, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ha stabilito, tra l'altro, che l'alienazione dei beni a trattativa privata da parte dell'Amministrazione finanziaria possa essere effettuata soltanto qualora il valore di mercato degli stessi non superi 300 milioni. La legge n. 127 del 1997 ha introdotto all'articolo 17, comma 65, un'ulteriore disposizione che rimanda ad un regolamento da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988 l'individuazione dei casi e delle modalità con le quali beni immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle regioni. Tale regolamento, peraltro, non è stato ancora adottato.

L'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, su cui interviene l'articolo 1 del presente disegno di legge, ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di beni immobili dello Stato, da un lato, prevedendo una diversa modalità per la loro privatizzazione, e, dall'altro, disponendo

l'eliminazione di una serie di termini fissati dalla vigente normativa in materia, che ne circoscrivevano temporalmente l'efficacia.

Da ultimo, l'articolo 4 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000), modificando l'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, ha introdotto una serie di disposizioni incidenti sulla disciplina del patrimonio immobiliare dello Stato, al fine, in particolare, di modificare sia il regime della sottoscrizione di quote di fondi immobiliari, sia le norme sul conferimento o la vendita delle quote stesse a società per azioni per la loro più proficua gestione.

2. *Istruttoria legislativa svolta*.

2.1 *Attività conoscitiva*.

La Commissione ha esaminato approfonditamente il disegno di legge, procedendo anche all'audizione del ministro delle finanze Ottaviano Del Turco in merito alle questioni connesse alla gestione dei beni demaniali.

La Commissione, nell'ambito dell'attività istruttoria, ha anche svolto una missione a Bari, Manfredonia e alle saline di Santa Margherita di Savoia, al fine di approfondire, in particolare, sia le questioni connesse allo sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato a livello locale, sia gli aspetti connessi all'utilizzo dei beni immobili compresi nelle saline, già in uso all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale.

2.1 *Pareri espressi*.

Sul testo del presente disegno di legge è stato espresso parere favorevole con osservazioni concernenti la chiarezza e la proprietà della formulazione del testo, nonché l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente da parte del Comitato per la legislazione; parere favorevole con osservazioni da parte della Commissione affari costituzionali e da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali; parere favorevole dalla Commissione giustizia e dalla Commissione bilancio; parere favorevole con condizione da parte della Commissione difesa; parere favorevole con una osservazione da parte della Commissione cultura e da parte della Commissione attività produttive; parere favorevole con condizioni da parte della Commissione ambiente.

La Commissione si è riservata di valutare in sede di Comitato dei nove l'opportunità di adeguare il testo alle condizioni ed eventualmente alle osservazioni contenute nei suddetti pareri, pur ritenendo opportuno limitare al massimo le modifiche al testo approvato dal Senato, al fine di consentirne l'approvazione definitiva, anche nell'altro ramo del Parlamento, prima del termine della legislatura.

3. *Contenuto dell'articolato*.

Il provvedimento si compone di due soli articoli, il primo dei quali, peraltro, risulta di notevole portata, in quanto modifica in misura rilevante l'articolo 19 della legge n. 448 del 1998.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, inserisce un comma 01 all'articolo 19, con il quale si consente alle amministrazioni dello Stato, ai comuni e ad altri soggetti pubblici o privati di proporre specifici progetti volti allo sviluppo, alla valorizzazione o all'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti allo Stato. Competente a valutare i progetti è, allo stato attuale, il Ministero delle finanze e, successivamente, la nuova Agenzia del demanio, prevista dall'articolo 65, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la quale ha il compito di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita e di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo, di manutenzione ordinaria e

straordinaria dei beni immobili dello Stato.

La lettera *b)*, del medesimo comma, modifica parzialmente il comma 1 dell'articolo 19, allo scopo di stabilire che il Ministro del tesoro debba procedere, per il conferimento o la vendita a società per azioni, anche appositamente costituite, di compendi o singoli beni immobili o diritti reali sugli stessi, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, oltre che con quello delle finanze, quando si tratti di immobili soggetti a tutela. La lettera *c)* del comma 1 inserisce tre nuovi commi nel testo del richiamato articolo 19 della legge n. 448 del 1998. In particolare, il nuovo comma 1-*bis*, ribadisce l'applicabilità, ai fini delle dismissioni immobiliari, delle disposizioni di cui al comma 99, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

Il comma 1-*ter* sembra prospettare, in primo luogo, la costituzione di una « apposita società », ai sensi del comma 1, qualora il « progetto di valorizzazione e gestione » dei beni sia presentato dai comuni. In tal caso, si prevede che ai comuni che abbiano presentato il progetto debba essere attribuita una partecipazione azionaria della società non inferiore al 51 per cento del capitale.

Il comma 1-*quater* stabilisce che, fino alla piena operatività dell'agenzia del demanio, le azioni dello Stato spetteranno al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alle società, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione alle quote possedute; peraltro, qualora i progetti riguardino immobili del Ministero della difesa, i proventi in questione spettanti allo Stato sono attribuiti al ministero stesso con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 44, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; i medesimi proventi spettano allo stesso ministero nella misura del 50 per cento, qualora derivino da procedure diverse da quelle di cui all'articolo 19.

Conseguentemente all'introduzione dei criteri di cui all'articolo 1-*quater*, la lettera *d)* abroga l'articolo 19, comma 2, della legge n. 448 del 1998, il quale, nell'attuale formulazione, rinvia per quanto riguarda gli utili delle società di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché i proventi derivanti dalla alienazione dei beni, al comma 95, lettera *b)*, dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, modificando il comma 3 del richiamato articolo 19, specifica che le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati curano la gestione, anziché, come impropriamente previsto dal testo vigente, l'esercizio dei beni stessi. La lettera *f)* sostituisce il comma 4 del citato articolo 19 stabilendo che il capitale delle società di cui al comma 1-*ter*, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati. La lettera *g)* del comma 1 inserisce nel testo del richiamato articolo 19 quattro nuovi commi, da 6-*bis* a 6-*quinquies*. In particolare, il comma 6-*bis* dispone che, nel caso in cui l'attuazione dei progetti di sviluppo e di valorizzazione di cui al comma 01 richieda decisioni di competenza di più amministrazioni diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo che coordina gli adempimenti necessari al riguardo. La nomina del Commissario di Governo è necessaria, qualora le amministrazioni interessate appartengano a livelli diversi di Governo.

La Commissione ha ritenuto necessario integrare il comma 6-*quater*, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo sia scelto, preferibilmente, tra i componenti della giunta regionale competente per territorio. Il Commissario di Governo procede, in ogni caso, alla convocazione di un'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

Il successivo comma 6-*ter* prevede la possibilità di nominare un Commissario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, in luogo del Commissario straordinario di cui al comma 6-*bis*, qualora siano stati proposti o sia opportuno promuovere interventi di valorizzazione e

sviluppo di cui al comma 01, per particolari esigenze relative alla localizzazione e alla concentrazione degli immobili stessi. In sostanza, l'unico elemento di differenziazione tra il commissario in questione e quello di cui al comma 2-*bis*, sembra risiedere nel particolare ambito territoriale di competenza del primo, esteso ad un'intera regione.

Il comma 6-*quater* definisce i profili procedurali specifici dell'attività della Conferenza dei servizi: la Conferenza approva il progetto di sviluppo e valorizzazione, ivi compresi, ove necessario, le varianti agli strumenti urbanistici e ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene; per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del Commissario straordinario di Governo, la Conferenza può approvare una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività; la Conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il medesimo piano deve essere attuato. L'approvazione del piano ha per effetto il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati.

Se è stata costituita una società per azioni, ai sensi del comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima; il « progetto esecutivo » dovrebbe essere un atto distinto rispetto ai progetti di cui al comma 01, presentati da amministrazioni pubbliche. Nel caso di mancata realizzazione del piano, entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene al demanio dello Stato.

Il nuovo comma 6-*quinquies* disciplina una procedura alternativa applicabile ai beni immobili appartenenti allo Stato non adibiti ad uso governativo per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione, ma che siano compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono. L'approvazione di tali piani è rimessa ad un'apposita Conferenza di servizi istruita da un Commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Alla Conferenza partecipano gli enti locali nel cui territorio si trovano i beni immobili oggetto del piano nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate e, una volta istitutita, dell'Agenzia del demanio. I beni immobili sono trasferiti agli enti locali che predispongono i piani, con un'apposita convenzione che ne determina le condizioni e le modalità nonché le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni stessi.

La lettera *i)* inserisce nel testo dell'articolo 19 della legge n. 448 del 1998 un nuovo comma 8-*bis*, in base al quale il Commissario straordinario, ove verifichi, in sede di Conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-*bis)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. La norma citata prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

La lettera *l)* inserisce nel testo dell'articolo 19 il comma 9-*bis*, che stabilisce che, qualora l'intervento di sviluppo e di valorizzazione abbia per oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 448 del 1998 e del regolamento di delegificazione previsto dal medesimo.

L'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, esclude l'attività delle società di gestione

dei beni immobili inalienabili dall'oggetto della relazione annuale che il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze sono tenuti a presentare al Parlamento. La lettera *n)* inserisce tre nuovi commi, da 10-*bis* a 10-*quater*, nel testo dell'articolo 19 della legge n. 448, i quali contengono disposizioni relative ai beni immobili non suscettibili di utilizzazione secondo le modalità previste dai nuovi commi, da 1 a 10, del medesimo articolo 19. Il nuovo comma 10-*bis* prevede che i beni immobili in questione possano essere assegnati in concessione o in locazione ai « soggetti interessati », anche a titolo gratuito, secondo le modalità fissate da un apposito regolamento di delegificazione, in conformità ai seguenti princìpi: la concessione o la locazione deve essere autorizzata, per le categorie di beni fissate nel regolamento, dal Ministro delle finanze; i beni in oggetto devono essere utilizzati per fini di interesse pubblico di particolare rilevanza sociale; infine, la concessione deve essere revocata e la locazione risolta in caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. La disposizione in esame, quindi, non individua alcun limite di carattere soggettivo per l'applicazione della procedura in commento, ma determina dei vincoli di carattere teleologico e procedimentale.

Il comma 10-*ter* dispone, in coerenza con la natura delegificatoria del richiamato regolamento, che dall'entrata in vigore di tale ultimo atto sono abrogate le norme, anche di legge, con esso incompatibili. Il comma 10-*quater* delimita l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, come modificato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,del presente disegno di legge. Si specifica, in particolare, che tali ultime disposizioni non si applicano ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato che siano compresi negli appositi programmi di alienazione stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, di cui ai commi da 99 a 105 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 1, comma 2, detta disposizioni volte alla razionalizzazione della disciplina dell'alienazione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. In particolare, è specificato che tale disciplina risulta dal combinato disposto dei commi da 86 a 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal disegno di legge in esame, e dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998. Conseguentemente, è disposta l'abrogazione, con effetto dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di tutte le norme relative al procedimento di dismissione degli immobili dello Stato diverse da quelle sopra citate. Nel quadro di tale disciplina generale vengono inoltre fatte salve le norme che disciplinano le procedure di trasferimento degli immobili statali agli enti pubblici che siano iniziate in seguito a domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'ultimo periodo del comma 2 prevede una particolare disciplina per gli immobili vincolati, ovvero per quelli dichiarati di interesse artistico o storico, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – testo unico in materia di beni culturali e ambientali – che siano appartenenti al Ministero della Difesa e che rientrino nell'elenco contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 662 del 1996. È infatti previsto che per l'alienazione di tali beni, sempre che gli stessi non siano oggetto di procedure contrattuali già in atto, previa specifica richiesta da parte degli enti locali con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possano essere applicate le norme dettate in via generale per l'alienazione dei beni immobiliari dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, in alternativa a quelle specificamente previste per l'alienazione degli immobili della difesa, di cui all'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 2 contiene, invece, una serie di disposizioni relative alla dismissione di specifiche categorie di beni immobili. In particolare, il comma 1, modificato dalla Commissione, dispone il trasferimento a

titolo gratuito alle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, già concessi in uso alle università stesse, per le proprie necessità istituzionali, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge n. 448 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.

Il comma 2, del medesimo articolo, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 10 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

Il comma 2 chiarisce inoltre che le domande introduttive dei rispettivi procedimenti di trasferimento, cui si riferisce il richiamato articolo 10 del decreto legge n. 79 del 1997, sono esclusivamente quelle presentate « sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi », dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce la destinazione ad aree prioritarie di reperimento di riserve naturali dei beni immobili compresi nelle saline già in uso all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale. Il medesimo comma prevede che i provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori siano emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Le concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. La Commissione ha inserito al comma 3 un periodo aggiuntivo in cui si prevede che i beni immobili di cui al comma 3, in quanto non destinabili a riserva naturale, siano trasferiti a titolo gratuito, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

Il comma 4 reca una norma interpretativa dell'articolo 27 della legge n. 513 del 1977 e di tutte le disposizioni che prevedono la facoltà di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, si prevede che in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto dell'alloggio che abbia presentato la domanda nei termini, l'amministrazione abbia l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

La disposizione di cui al comma 4 interviene su una materia caratterizzata da controversie interpretative ed applicative che avevano avuto in passato prevalenti esiti giurisprudenziali in senso difforme da quanto invece specificato con la presente disposizione.

Il comma 5, del medesimo articolo, prevede che i beni immobili appartenenti allo Stato ed adibiti a luoghi di culto e le relative pertinenze vengano concessi, al medesimo titolo, gratuitamente e senza applicazione dei tributi, agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso. Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge originario, la norma dovrebbe riguardare le chiese, con annesse case canoniche, che furono costruite – a carico dello Stato – nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni. Il terzo periodo del comma 5 prevede che, con regolamento di attuazione da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, siano individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in

favore dello Stato. Al fine di risolvere gli inconvenienti registrati nella prassi vigente, l'ultimo periodo della disposizione in esame precisa che le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito siano a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

L'articolo 2, comma 6, modifica l'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede la possibilità di realizzare un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi di uffici unici del Ministero delle finanze. Con la modifica introdotta dal comma 6, si dispone, evidentemente, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi in questione, che le risorse occorrenti per la realizzazione del programma siano assicurate attraverso la stipula di convenzioni con una o più imprese e non più soltanto con le banche, come previsto nel testo vigente.

Mauro VANNONI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 7351

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, capoverso 10-*bis,* si individuino i criteri in base ai quali il regolamento di delegificazione dovrebbe determinare i parametri per il ricorso all'atto amministrativo concessorio e allo strumento contrattuale della locazione, e si specifichino i criteri che potrebbero giustificare l'applicazione di un canone di locazione ridotto ovvero la concessione a titolo gratuito per determinati beni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, capoverso 10-*ter,* si indichino in modo dettagliato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme di rango legislativo da ritenersi abrogate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 1-*ter,* non si evince se la costituzione delle società in questione debba precedere o seguire la presentazione del progetto di sviluppo e utilizzazione del bene;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 1-quater, non risulta chiaro se i proventi di cui la norma disciplina la ripartizione siano quelli derivanti dall'alienazione delle sole partecipazioni alla società di sviluppo e valorizzazione ovvero anche dei beni immobili conferiti alla medesima società;

all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoverso 1-*quinquies,* non risultano chiaramente indicati i soggetti con i quali gli enti locali interessati debbano stipulare la convenzione che determina le condizioni e le modalità per il trasferimento di beni immobili dello Stato agli stessi enti;

all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di fare rinvio all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame e non all' « articolo 1 », e al comma 01 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del provvedimento in esame e non all' « articolo 1, comma 1, lettera *a)* »;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, sarebbe opportuno procedere all'indicazione delle norme relative al procedimento di dismissione degli immobili dello Stato da ritenersi abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, onde evitare incertezze in sede interpretativa circa la vigenza o meno di alcune norme;

all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno individuare le disposizioni di legge che prevedono la facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai fini di interpretare le stesse nel senso indicato nel comma medesimo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, capoverso « 6-*ter* », valuti la Commissione la possibilità di accorpare la disposizione ivi prevista con quella di cui al precedente capoverso « 6-*bis* », considerato che dalla formulazione della norma l'unico elemento di differenziazione sembra risiedere nell'ambito territoriale di competenza esteso all'intero territorio regionale;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, capoverso « 9-*bis* » si segnala l'opportunità di verificare, al fine di evitare duplicazioni di norme relative allo stesso oggetto, il coordinamento della disposizione ivi prevista con quella di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, nonché con l'ultimo periodo del testo vigente del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, riguardanti entrambe le competenze del Ministero dei beni culturali su questa materia;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, capoverso « 10-*ter* », si segnala l'opportunità di indicare espressamente le norme che saranno oggetto di abrogazione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui al comma 2;

d) all'articolo 1, comma 2, si segnala l'opportunità di individuare espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione in quanto recanti un procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114 della legge n. 662 del 1996;

e) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di specificare le forme della manifestazione di volontà del comune di presentare un apposito progetto riguardante l'immobile;

f) all'articolo 2, comma 2, che reca una norma di interpretazione, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire il significato della locuzione « sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla valutazione economica o al perseguimento di pubblici interessi », essendo essa suscettibile di ingenerare incertezze in ordine all'individuazione dei procedimenti che continuano ad essere assoggettati alla disciplina della legge n. 579 del 1993 e della legge n. 549 del 1995.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7351 per la parte che riguarda la dismissione di beni immobili della Difesa;

rilevata la necessità di non alterare la disciplina vigente in materia, così come in via di aggiornamento per effetto delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 all'esame del Senato;

premesso che questa Commissione ha richiesto che nelle ultime tre leggi finanziarie si formulassero specifici chiarimenti della disciplina in materia di dismissione dei beni immobili della Difesa, concorrendo così alla definizione di una normativa speciale che verrebbe vanificata per effetto della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1, sulla base di scelte discrezionali del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 7351,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con un'osservazione diretta a sottolineare l'opportunità di verificare se risulti pienamente coordinata la norma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, così come risulta modificata dalla lettera *b)* dell'articolo 1 del testo in oggetto, con quanto previsto all'articolo 32 della medesima legge n. 488 del 1988 per quanto riguarda i beni culturali.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7351, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze, recante « Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici »;

considerato che appare necessario garantire che il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e di sdemanializzazione dei beni immobili non pregiudichi le esigenze di tutela ambientale e di messa in sicurezza del territorio;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario escludere la possibilità per i soggetti privati di proporre la sdemanializzazione di beni riguardanti aree costiere, fluviali e lacustri e, in ogni caso, di beni compresi in aree naturali protette;

2) in tutte le ipotesi in cui i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* capoverso 01, del progetto di legge in esame riguardino aree costiere, fluviali, lacustri o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, è necessario comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministro dell'ambiente;

3) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* sia sostituita con la seguente:

« *b)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserire le seguenti: "e, relativamente agli immobili ubicati sulle coste o soggetti a vincoli ambientali, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali" »;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *g),* capoverso 6-*bis*, dopo le parole: « promuove e cura » siano inserite le seguenti: « fermo restando il nulla osta del Ministro dell'ambiente previsto dal comma 01 ».

5) in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *g),* capoverso 6-*quater*, si ritiene necessario non derogare alla disciplina di carattere generale relativa all'attività della conferenza dei servizi e all'efficacia delle sue deliberazioni;

6) per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l),* capoverso 9-*bis*, deve essere esclusa la possibilità dell'attuazione dei medesimi da parte dei soggetti privati;

7) all'articolo 2, comma 3, primo periodo, le parole « I beni immobili compresi nelle saline » siano sostituite dalle seguenti: « Le saline ed i beni immobili in esse compresi »;

8) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le parole « in quanto non destinabili a riserva naturale » siano sostituite dalle seguenti « in quanto non rientranti nella riserva naturale ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

valutate positivamente le finalità del provvedimento, volto a garantire una gestione più efficiente e a consentire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo dei beni del patrimonio immobiliare dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, capoverso 10-*bis*, si provveda ad identificare le amministrazioni che possono procedere alle assegnazioni dei beni immobili ivi contemplate, nonché a definire in modo più puntuale i criteri che dovranno presiedere all'adozione del regolamento delegato, con particolare riferimento alle ipotesi di concessione a titolo gratuito e locazione a canone ridotto.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7351, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio

immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici;

valutate positivamente le finalità del provvedimento, che dà ampia applicazione al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

osservando quanto segue:

con riferimento all'articolo 2, comma 3, è particolarmente apprezzabile la disposizione che consente ai comuni di acquisire gratuitamente la proprietà degli immobili compresi nelle saline già in uso all'amministrazione dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani e non destinabili a riserva naturale. Peraltro, con riferimento alla possibilità prioritaria che tali immobili formino oggetto di provvedimenti istitutivi di riserve naturali, devono essere rispettate le procedure di consultazione e di concertazione con gli enti territoriali previste dalla legge quadro n. 394 del 1991 e deve tenersi conto del conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali disposto in materia dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Inoltre, per quanto concerne la valorizzazione degli immobili statali costituenti beni culturali, si deve tenere conto della disciplina di cui agli articoli 152, 154 e 155 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché, in prospettiva, del futuro assetto delle competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 3 dei progetti di legge costituzionale di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, che prefigura una potestà ripartita tra legislazione statale e legislazione regionale.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).	*(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).*
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico.*
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:	*a) identica;*
« *01*. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto »;	
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze », sono inserite le seguenti: « e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali »;	*b) identica;*
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:	*c) identica;*
« 1-*bis*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.	
1-*ter*. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale	

iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-*ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della presente legge, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo »;

d) il comma 2 è abrogato;

d) identica;

e) al comma 3, le parole: « l'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione »;

e) identica;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4*. Il capitale delle società di cui al comma 1-*ter*, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati »;

f) identica;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni

g) identica:

« 6-*bis*. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni

o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.	o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo**, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio,** che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-*ter*. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-*bis*, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-*bis*.	6-*ter identico;*
6-*quater*. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà	6-*quater identico;*

degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo del l'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater* »;

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario**, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio,** nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater* »;

h) al comma 7, dopo le parole: « del presente articolo », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto diversamente previsto, »;

h) identica;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 »;

i) identca;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 »;

l) identica;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: « e sull'attività delle società di cui al comma 3 »;

m) identica;

n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

n) identica;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-*bis* sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione ».

2. Fermi restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. Agli immobili del Ministero della difesa inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3,

2. *Identico*.

comma 112, della citata legge n. 662 del 1996, e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, per i quali non vi sia un impegno di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte di enti locali, con l'impegno di destinazione di uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti**, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inu-**

	tile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.	2. *Identico*.
3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.	3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. **I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.**
4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.	4. *Identico*.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.	5. *Identico*.
6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: « banche », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « imprese ».	6. *Identico*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7351A
Lire 1000